



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CATERINO

Seduta del 09/11/2017

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 06/10/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/10/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della somma complessiva di € 1.205,57 per commissioni bancarie e finanziarie nonché premio assicurativo non maturati, secondo il criterio temporale lineare. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, con riferimento alle commissioni d'intermediazione, che le stesse sono dettagliatamente e compiutamente descritte nel regolamento contrattuale e che già in fase precontrattuale il ricorrente ha appreso la natura delle singole voci di costo; precisa inoltre che è già stata rimborsata in sede di estinzione la somma di € 54,00; in ordine alle commissioni bancarie, eccepisce che le stesse sono state percepite dalla banca mandante a copertura di oneri aventi natura chiaramente preliminare e non sono pertanto retrocedibili (richiama precedenti ABF); eccepisce infine il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo. Pertanto, chiede il rigetto delle istanze di parte avversa.

### DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.



Il Collegio rileva preliminarmente che risulta incontrovertibile tra le parti l'avvenuta estinzione anticipata del contratto, copia del quale è stata versata in atti dal ricorrente.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva in primo luogo che, in relazione alle commissioni bancarie e di intermediazione, la documentazione contrattuale (punto 14 delle condizioni generali) riporta una descrizione confusa e poco chiara, comprendente attività *up front* e *recurring* in modo indistinto.

Pertanto, in conformità ai consolidati principi interpretativi di questo Arbitro (v., oltre a Coll. Coord. dec. n. 6167/2014, anche Coll. Roma, dec. n. 5155/2017 e Coll. Bari, dec. n. 13101/2017) il Collegio ritiene che, a causa dell'opacità della clausola contrattuale, tali commissioni vadano considerate interamente come *recurring* e siano rimborsabili *pro rata temporis*.

In merito poi al rateo del premio assicurativo, va in primo luogo ribadita l'adesione al costante orientamento che afferma la legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014).

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, risultano rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che viene elaborata (sulla base del conteggio estintivo versato in atti) facendo riferimento all'estinzione all'84ma rata, e non all'82ma così come richiesto dal ricorrente:

Rate pagate	84	Rate residue	36	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.680,32	804,10	54,00	750,10
<i>Commissioni bancarie</i>				192,00	57,60		57,60
<i>Premi assicurativi</i>				854,81	256,44		256,44
<b>Totale</b>							<b>1.064,14</b>

#### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.064,14.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI